

Bruxelles, 17.1.2024
COM(2024) 10 final

ANNEX

ALLEGATO

della

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati a nome dell'Unione europea per la conclusione di un protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Guinea-Bissau

{SWD(2024) 5 final} - {SWD(2024) 6 final}

ALLEGATO

Direttive di negoziato

- Obiettivo dei negoziati è la conclusione di un protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Guinea-Bissau, in linea con gli articoli 28, 31 e 32 del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca¹ e con le conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione della Commissione del 13 luglio 2011 sulla dimensione esterna della politica comune della pesca².
- Il protocollo di attuazione dovrebbe definire il quadro generale delle attività di pesca dei pescherecci dell'Unione nelle acque della Guinea-Bissau e della cooperazione tra l'UE e la Guinea-Bissau in materia di sostegno settoriale.
- Per promuovere una pesca sostenibile e responsabile con benefici reciproci per l'Unione e la Repubblica di Guinea-Bissau, la Commissione dovrebbe basare i suoi obiettivi di negoziato sui punti seguenti:
 - garantire ai pescherecci della flotta dell'Unione l'accesso alla zona di pesca della Repubblica di Guinea-Bissau e le autorizzazioni necessarie affinché essi possano esercitarvi le loro attività di pesca, sviluppando in tal modo anche la rete degli accordi di partenariato per una pesca sostenibile di cui dispongono gli operatori dell'Unione nell'Oceano Atlantico;
 - tener conto dei migliori pareri scientifici disponibili e delle raccomandazioni adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) per garantire la sostenibilità ambientale delle attività di pesca e promuovere la governance degli oceani su scala internazionale. Le attività di pesca dovrebbero concentrarsi esclusivamente sulle risorse eccedentarie disponibili, tenendo conto della capacità di pesca della flotta locale e prestando particolare attenzione alla natura altamente migratoria di alcuni degli stock interessati;
 - perseguire un livello adeguato di possibilità di pesca e condizioni tecniche adeguate, pienamente commisurate agli interessi delle flotte dell'Unione;
 - garantire che l'accesso alle attività di pesca sia basato sui dati storici relativi alle operazioni della flotta dell'Unione nella regione e su quelli previsti per il futuro, alla luce dei pareri scientifici migliori e più aggiornati di cui si dispone;
 - rafforzare il dialogo e la cooperazione settoriali per incoraggiare l'attuazione di una politica della pesca responsabile, collegata agli obiettivi di sviluppo della Guinea-Bissau, in particolare in materia di governance della pesca, lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), controllo, monitoraggio e sorveglianza delle attività di pesca, formulazione di pareri scientifici e creazione di posti di lavoro in Guinea Bissau;
 - includere una clausola di non discriminazione e trasparenza tra le diverse flotte straniere operanti nelle acque della Guinea-Bissau;

¹ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj>).

² Conclusioni del Consiglio concernenti la comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca (Bruxelles, 19 e 20 marzo 2012), cfr. [qui](#).

- includere una clausola riguardante le conseguenze di eventuali violazioni dei diritti umani e dei principi democratici.
- Al fine di evitare l'eventuale interruzione delle attività di pesca, il protocollo di attuazione dovrebbe includere una clausola che preveda la possibilità di applicarlo in via provvisoria.
- Il protocollo, in particolare, dovrebbe definire:
 - le possibilità di pesca, per categoria, da assegnare ai pescherecci dell'Unione;
 - la contropartita finanziaria e le relative modalità di pagamento; e
 - i meccanismi per un'attuazione e un monitoraggio efficaci del sostegno settoriale.